

L'ESPOSIZIONE DI SIMBOLI RELIGIOSI NELLA SCUOLA PUBBLICA: LA DECISIONE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DEL 3 NOVEMBRE 2009 NEL CASO LAUTSI CONTRO ITALIA

Di Davide Scaffidi

Dottorando in Diritto Privato Europeo

SOMMARIO: 1. Il fatto e le pronunce degli organi giudiziari interni. - 2. Gli Argomenti delle parti nel giudizio davanti alla Corte EDU. - 3. L'interpretazione dell'art. 2 prot. 1 CEDU ed argomentazioni della Corte. - 4. L'individuazione del significato del simbolo "crocifisso" ed incidenza del segno su chi lo osserva: critica della qualificazione come "segno esterno forte". - 5. Eterogeneità dei modi di intendere il principio di laicità e criteri di tutela dei diversi orientamenti religiosi e filosofici nella scuola pubblica. - 6. Il margine di apprezzamento degli Stati in ordine alla declinazione del principio di laicità e la garanzia del pluralismo.

1. Il fatto e le pronunce degli organi interni.

La vicenda in esame, ormai ampiamente nota, riguarda il problema dell'esposizione dei simboli religiosi nelle aule della scuola pubblica.

La signora Lautsi è madre di due figli, che nell'A.S. 2001-2002 frequentavano una scuola media pubblica ad Abano Terme.

Nelle aule dell'istituto era esposto il crocifisso. Ritenendo che l'ostensione del simbolo religioso contrastasse con il principio di laicità dello Stato, in conformità al quale la signora Lautsi desiderava fossero educati i suoi figli, ella domandava alla dirigenza scolastica che il crocifisso venisse rimosso.

Nel sostenere tale richiesta, il genitore invocava la pronuncia di una Cassazione penale del 2000¹,

¹ Cass. Pen., sez. IV, 1 marzo 2000, n.4273, Montagna, est. Colaianni, in *Foro it.*, 2000, II, p.521, in cui si afferma che l'esposizione del crocifisso viola il rispetto del principio di laicità dello Stato e di libertà di coscienza dell'ufficio di presidente, scrutatore o segretario di seggio elettorale qualora si individui un nesso causale tra rifiuto addotto e contenuto dell'ufficio imposto, talché costituisce giustificato motivo di rifiuto dell'ufficio di presidente, scrutatore o segretario di seggio elettorale – ove non sia stato l'agente a domandare di essere ad esso designato – la manifestazione della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l'adempimento dell'incarico a causa dell'organizzazione elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di





che si esprimeva a favore della rimozione del crocifisso dai luoghi pubblici destinati a seggio elettorale, in ossequio al principio di laicità e neutralità dello Stato.

L'autorità scolastica, nel caso in esame, tuttavia, decideva di lasciare i crocifissi nelle aule.

La signora Lautsi nel 2002 adiva il TAR Veneto per richiedere l'annullamento di tale atto, in quanto contrastante con il principio di laicità ex art. 3 e 19 Cost., con gli obblighi d'imparzialità dello Stato ex art. 97 Cost. e con l'art. 9 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), relativo alla libertà di coscienza e di religione. Essa lamentava, inoltre, l'incostituzionalità della disciplina stessa che prevedeva l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche.

Il Tar remittente sollevava la relativa questione rispetto al principio di laicità, con riferimento ad alcune norme del testo unico in materia di istruzione (d.lgs. 297/1994), come specificate dall'art. 119 r.d. 26 aprile 1928, n.1297 (tabella C) e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965. Tali disposizioni fissano a carico dei Comuni la fornitura degli arredi scolastici per le scuole pubbliche medie ed elementari e costituiscono il fondamento normativo dell'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche.

La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità, ne dichiarava l'inammissibilità, in quanto la normativa oggetto di sindacato aveva sostanzialmente, al di là della ricostruzione proposta dal giudice remittente, natura regolamentare².

arredi destinati a seggi elettorali, pur se casualmente non di quello di specifica destinazione del crocifisso o di altre immagini religiose; in Giur. Costituzionale, 2000, p. 1130, con nota di G. DI COSIMO, Simboli religiosi nei locali pubblici: le mobili frontiere dell'obiezione di coscienza.

² Corte cost., 15 dicembre 2004, n. 389, in *Dir.e giust.*, 2005, 3, p. 80 ss. con nota di A. PUGIOTTO, *Verdetto pilatesco sul crocifisso in aula. Dopo l'ordinanza si naviga a vista*; Sul dibattito intorno alla vigenza delle norme regolamentari riguardanti l'esposizione del crocifisso ed al problema se esse siano da ritenersi abrogate o meno, R.BOTTA, *Simboli religiosi ed autonomia scolastica*, in *Corriere giuridico*, 2003, p. 237 ss.; in *Foro it.*, 2005, I, 1, con riflessioni di R. ROMBOLI, *La laicità crocifissa? Il nodo dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di R. Bin-G.Brunelli – A. Pugiotto – P. Veronesi, Torino, 2004; A. CELOTTO, *Il simbolo sacro inserito tra gli arredi scolastici può mettere in discussione la laicità dello Stato*, in *Guida al dir.*, 2004, fasc. 8, p. 95 ss.

Le disposizioni di cui agli artt. 159 e 160 d.lgs 297/1994 (T.U.) risultavano, a giudizio della Corte, estranee alla questione, in quanto si limitano a disciplinare gli oneri di spesa per gli arredi scolastici. Sempre nello stesso T.U., l'art. 676 fa salve le norme non incluse nel testo non incompatibili: esso tuttavia non riguarda anche le norme regolamentari e pertanto sfugge al controllo di legittimità da parte della Consulta. L'impugnazione della disciplina del testo unico si configura, per la Corte, il frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme re-

In seguito a tale pronuncia, il Tar Veneto, in composizione diversa rispetto a quella remittente la questione di costituzionalità, respingeva le domande della ricorrente³, motivando sotto diversi profili: le norme regolamentari in questione non potevano considerarsi abrogate ma costituivano, piuttosto, secondo la ricostruzione storica proposta, un rinvio ai valori unificanti della nazione, e non dovevano, quindi, essere considerate incompatibili *a priori* con l'assetto costituzionale.

Nel dichiarare la compatibilità di detta disciplina col principio di laicità, appartenente alla cultura giuridica europea, il Tar Veneto enfatizzava il valore culturale e storico del crocifisso, che rivestiva una valenza fortemente identitaria per il contesto nazionale di riferimento.

Inteso quale simbolo meramente religioso, invece, il crocifisso doveva essere interpretato come espressivo di valori di rispetto per il prossimo, uguaglianza, libertà, e pertanto doveva ritenersi in sintonia con l'assetto assiologico proprio della tradizione costituzionale e laica italiana.

Avverso il provvedimento di primo grado, la signora Lautsi proponeva impugnazione avanti al Consiglio di Stato, che confermava la pronuncia del TAR, con motivazioni del tutto analoghe⁴.

Il Consiglio di Stato enfatizzava la polisemia del simbolo crocifisso, in relazione ai luoghi in cui esso risultava esposto: se collocato in ambiti non religiosi, quali la scuola pubblica, il crocifisso rimandava ad una serie di valori etici comuni a tutti i consociati e poteva essere considerato esso stesso, pertanto, espressione del principio di laicità⁵.

In questo senso, il crocifisso non costituiva mera suppellettile di arredo degli spazi pubblici, ma assumeva un significato simbolico pienamente rispettoso dell'autonomia tra ordine spirituale ed ordine temporale.

Esauriti i gradi di giudizio interni, la signora Lautsi presentava ricorso alla Corte EDU, lamen-

golamentari richiamate. Non vi sarebbe, dunque, tra le disposizioni legislative e le norme regolamentari quel rapporto di *integrazione e specificazione*, ai fini dell'oggetto del quesito di costituzionalità proposto, che avrebbe consentito l'impugnazione delle disposizioni legislative, come specificate dalle norme regolamentari. V. Corte Cost., ord. 15 dicembre 2004, n.389, in *Corriere giur.*, 2005, p. 1072 ss., con nota di R. BOTTA

³ Tar Veneto, 22 marzo 2005, n. 1110, in *Foro it.*, 2005, III, p. 329 ss.

⁴ Cons. Stato, sez. VI, 556/06, secondo cui il crocifisso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile e intuibile (al pari d'ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono e ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile, in *Foro it.*, 2006, III, p.181, con nota di A. TRAVI, *Simboli religiosi e giudice amministrativo*

⁵ Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2006, n. 556

tando la violazione dell'art. 2 protocollo addizionale n. 1 e dell' art. 9 CEDU.

La Corte EDU, all'unanimità, con la pronuncia in esame, ha condannato l'Italia per violazione del diritto ad un'istruzione pubblica neutrale (art. 2 Prot. 1) e per la violazione della libertà religiosa (art. 9 CEDU), poiché l'esposizione di un simbolo religioso nelle aule scolastiche pubbliche comprime indebitamente il diritto dei genitori di fornire ai propri figli un'educazione conforme alle loro convinzioni nonché la libertà dei discendenti di credere o non credere, contrastando altresì con il dovere di neutralità dello Stato nell'ambito dell'istruzione pubblica.

2. Gli argomenti delle parti nel giudizio davanti alla Corte EDU.

La signora Lautsi, nel ricorso proposto innanzi alla Corte EDU, come anticipato, sosteneva che l'ostensione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica frequentata dai propri figli costituisse una violazione del diritto di garantire un'istruzione conforme alle proprie convinzioni filosofiche e religiose, ex art. 2 Prot. 1, nonché una violazione della sua libertà di pensiero e di religione ex art. 9 Convenzione.

Secondo la ricorrente, le disposizioni regolamentari sopra citate contrastavano con la laicità dello Stato e con le disposizioni della Convenzione invocate, determinando una ingerenza indebita dello Stato nella libertà di pensiero e religiosa propria e dei propri figli e nel diritto di educare questi ultimi in modo conforme alle convinzioni filosofiche, morali, religiose dei genitori.

La signora Lautsi adduceva, quali argomenti a sostegno delle proprie pretese, innanzitutto, il significato intrinsecamente religioso del crocifisso: l'ostensione dello stesso nelle aule della scuola pubblica lasciava evincere un *favor* ingiustificato dello Stato per la religione cattolica ed influenzava la capacità critica dei minori, in via di formazione.

Oltre a ciò, la ricorrente sosteneva che l'esposizione del crocifisso, proprio perché idonea a rivelare un *favor* dello Stato nei confronti del cattolicesimo, si poneva in contrasto con la laicità dello Stato: su quest'ultimo incombeva l'obbligo di rimanere neutrale e quindi equidistante rispetto alle varie religioni od orientamenti filosofici.

Contro tali argomenti, il Governo italiano, nel delineare la propria linea difensiva, individuava il nucleo del problema nell'inidoneità dell'esposizione del crocifisso ad incidere sui diritti individuali tutelati dalla Convenzione.

A sostegno della propria posizione, il Governo adduceva che il crocifisso, pur avendo una connotazione chiaramente religiosa, veicolasse anche ulteriori significati, di ordine etico: esso rimandava ad un serie di valori di uguaglianza, non violenza, amore per il prossimo, espressi dal messaggio cristiano ma comuni anche alla tradizione laica democratica statale.

Il significato del crocifisso poteva essere percepito, in questa prospettiva, dalla sensibilità di coloro che frequentavano gli spazi pubblici in cui risultava esposto, anche a prescindere dall'intrinseca connotazione religiosa.

Quanto alle libertà invocate, invece, non si sarebbe configurata alcuna violazione, in quanto l'ostensione di un simbolo religioso non integrava un comportamento attivo, idoneo ad influire su quelle libertà. A corroborare questo argomento, l'Italia invocava la giurisprudenza della Corte nel caso *Folgerø* ed altri c. Norvegia⁶.

Altro sarebbe stato, dunque, nell'argomentazione del Governo, imporre un insegnamento religioso, altro, invece, esporre un simbolo idoneo a trasmettere un messaggio non avente solo natura religiosa e che, comunque, anche nel suo intrinseco significato religioso, non era fatto oggetto di un obbligo di culto né imposto alla coscienza degli individui.

In questo senso, per il Governo italiano, l'ostensione del crocifisso non poteva incidere in alcun modo sulla libertà di educare i figli in conformità alle opinioni filosofiche o religiose dei genitori, poiché l'impatto di un'immagine non poteva assolutamente essere comparata con l'esercizio di un comportamento attivo, quale sarebbe stato, ad esempio, l'insegnamento obbligatorio del cattolicesimo.

In definitiva, la questione relativa alla scelta di esporre o meno il crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche doveva rientrare nei margini di discrezionalità propri dello Stato, attenendo a criteri di opportunità e non di legalità. La decisione di lasciare il crocifisso nelle scuole pubbliche non ostava con i

⁶ *Folgerø* ed altri c. *Norvegia*, GC n.15472/02, CEDU 2007-VIII. Nella vicenda, un gruppo di genitori aveva richiesto all'autorità scolastica che i loro figli venissero dispensati da un corso obbligatorio in cui era impartito l'insegnamento della religione evangelica luterana (KRL). La GC si è incentrata sull'articolo 2 del Protocollo n° 1 (diritto all'istruzione) e ha riconosciuto la prevalenza del rispetto delle scelte dei genitori relativamente all'istruzione della prole nella scuola pubblica rispetto alla tutela della religione della maggioranza dello Stato norvegese. In questo caso la lesione della libertà garantita dall'art. 2 prot.1 discendeva dal carattere attivo del comportamento dello Stato, consistente nella previsione, nel piano di studi dei discendenti, di un insegnamento confessionale obbligatorio.



doveri di imparzialità e neutralità dell'Amministrazione, non traducendosi in un atteggiamento di preferenza per il cattolicesimo, ma nell'espressione di valori propri della tradizione culturale italiana, senza che potesse dirsi compromesso il principio di laicità dello Stato.

Proprio con riferimento alla nozione di laicità dello Stato, il Governo italiano eccepiva innanzitutto che, nel quadro europeo, non era possibile ravvisare un'interpretazione comune del concetto di laicità; in secondo luogo, la portata interpretativa del principio era particolarmente ampia e dunque un'interpretazione restrittiva, dai confini predeterminati ed avulsi dal contesto di riferimento, si sarebbe sostanziata nella negazione della legittima diversità degli approcci nazionali.

3. L'interpretazione dell'art. 2 prot. 1 CEDU ed argomentazioni della Corte.

A fronte degli argomenti proposti dalle parti, la Corte richiamava innanzitutto quella giurisprudenza costituzionale italiana che individuava e definiva il principio di laicità in termini di imparzialità ed equidistanza tra le diverse religioni, opinioni filosofiche, in ossequio ai principi di libertà ed uguaglianza⁷ tra culture conviventi.

In seconda battuta, la Corte poneva al centro dell'analisi l'art. 2 prot. n.1 CEDU, invocata dalla ricorrente, da interpretare sistematicamente con gli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) e 10 (libertà di pensiero) della CEDU.

Nella recente giurisprudenza della Corte EDU⁸, la Corte aveva qualificato l'art. 2 prot. 1 come *lex specialis* in materia di educazione scolastica ed aveva statuito che esso obbligava gli Stati a formare le nuove generazioni ed a garantire l'insegnamento scolastico pubblico nel pieno rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori degli studenti.

L'istruzione, pertanto, deve essere ispirata a canoni di neutralità ed obiettività.

Nell'interpretare l'art.2 Prot. n.1 alla luce della giurisprudenza della Corte, si distingue una prima ed una seconda parte dell'articolo in questione.

La prima definisce il diritto di accesso all'istruzione pubblica, nel cui ambito viene fatto rientrare il rispetto del diritto dei genitori di educare i figli secondo le loro convinzioni religiose e filoso-

fiche. Lo Stato, nell'esercizio delle sue funzioni, è tenuto a tutelare tale diritto.

La seconda parte dello stesso articolo, invece, tutela il pluralismo educativo, inteso quale presupposto per la preservazione di una società democratica. Corollario della necessità di tutela del pluralismo educativo è il divieto di indottrinamento.

Nella sentenza qui in esame, la Corte sosteneva (§ 48) che lo Stato deve astenersi dall'imporre, anche in via indiretta, particolari messaggi filosofico-religiosi nei luoghi pubblici, soprattutto in quei luoghi, come gli istituti scolastici, in cui le persone, per la loro età, condizione, capacità critica in via di formazione, sono più vulnerabili.

La questione sottoposta all'attenzione di Strasburgo consisteva, dunque, nel verificare se lo Stato italiano, con l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, avesse o meno rispettato il diritto ad un'istruzione in senso pluralistico, conformemente alle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori, ex art. 2 prot. 1 CEDU.

Per esaminare il problema, la Corte teneva conto della natura religiosa del simbolo crocifisso nonché dell'incidenza di tale simbolo sui giovani discenti, nello specifico i figli della signora Lautsi.

Mentre il Governo italiano giustificava l'esposizione del crocifisso nelle aule sostenendo che esso era espressione anche di valori laici propri dell'assetto costituzionale ed assumeva un valore identitario della tradizione italiana, la Corte, pur riconoscendo la valenza polisemica del crocifisso, riteneva che il significato religioso doveva ritenersi preponderante.

Individuato il significato principale del simbolo, la Corte analizzava l'impatto che l'esposizione del crocifisso poteva esercitare sui figli della signora Lautsi.

Data la visibilità della croce nelle aule scolastiche, tale simbolo poteva qualificarsi come un *segno esterno forte*⁹, in grado, cioè, di incidere sulla sensibilità e sul pensiero critico dei discenti, così determinando la violazione della loro libertà negativa di religione, in un contesto di istruzione pubblica che deve essere improntato, secondo la Corte, alla neutralità confessionale.

⁹ Il riferimento della Corte è al caso *Dahlab c. Svizzera* (dec.), n. 42393/98, CEDU 2001 V, in cui si poneva la questione di bilanciare il diritto di un'insegnante di indossare il velo islamico, quale manifestazione della sua libertà religiosa, con i valori della tolleranza, rispetto degli altri e non discriminazione, da trasmettere agli allievi. Nel bilanciamento, la Corte ha ritenuto prevalente la tutela della sensibilità religiosa degli allievi e ha individuato nell'ostentazione del foulard islamico un *segno forte*, particolarmente evocativo, idoneo, all'interno di un contesto che doveva essere ispirato ed orientato alla laicità, ad incidere sulla coscienza degli studenti.

⁷ La Corte richiama Corte Cost. 203/1989, in *Foro it.*, 1989, I, p.1133 e 508/2000, in *Foro it.*, 2002, I, 1985.

⁸ Corte CEDU, Caso *Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danimarca*, 7 dicembre 1976, serie A n. 23, § 53.; v. anche Caso *Folgerø c. Norvegia*, *cit.*

La Corte sosteneva, come accennato, che gli Stati hanno l'obbligo di astenersi dall'imporre, anche in via indiretta, credenze nei luoghi dove la personalità degli individui è particolarmente vulnerabile, come ad esempio negli istituti di formazione scolastica.

In definitiva, nella sentenza analizzata, l'esposizione del crocifisso veniva ritenuta contrastante con il pluralismo educativo, essenziale per la preservazione di una società democratica, così come concepita dalla Convenzione, e violava dunque l'art. 2 prot. 1 CEDU.

A chi scrive preme svolgere alcune minime considerazioni su alcuni nodi problematici del percorso argomentativo seguito dalla Corte nel 2009, rispetto ai quali maggiormente può essere apprezzata la distanza dal ragionamento della Grande Camera del 2011 sullo stesso caso.

In particolare ci si soffermerà sul significato del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche, sulla idoneità del simbolo ad incidere sulla formazione dei discenti, nonché sul rapporto sussistente tra l'esposizione del simbolo religioso ed il principio di laicità.

4. L'individuazione del significato del simbolo "crocifisso" ed incidenza del segno su chi lo osserva: critica della qualificazione come "segno esterno forte".

Coloro che propendono per la legittimità dell'ostensione del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche spesso tendono a "secolarizzarne la simbologia", facendo prevalere, sul significato prettamente confessionale, un significato "laico" del crocifisso, che rimanderebbe ai valori propri del patrimonio culturale ed identitario del Paese¹⁰.

E' innegabile che la tradizione cristiana abbia influenzato profondamente l'intera storia europea¹¹,

¹⁰ R. BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Torino, 2008, p. 331

¹¹ Come da più parti si è sostenuto, non occorre, per apprezzare l'importanza del Cristianesimo nella costruzione dell'identità e della tradizione europea, scomodare Natalia Ginzburg, *Quella croce rappresenta tutti*, articolo apparso per la prima volta sul quotidiano *L'Unità* del 22.3.1988, secondo cui *Il crocifisso fa parte della storia del mondo. Per i cattolici, Gesù Cristo è figlio di Dio. Per i non cattolici, può essere semplicemente l'immagine di uno che è stato venduto, tradito, martoriato ed è morto sulla croce per amore di Dio e del prossimo. Chi è ateo, cancella l'idea di Dio, ma conserva l'idea del prossimo. Si dirà che molti sono stati venduti, traditi e martoriati per la propria fede, per il prossimo, per le generazioni future, e di loro sui muri delle scuole non c'è l'immagine. E' vero, ma il crocifisso li rappresenta tutti. Come mai li rappresenta tutti? Perché prima di Cristo nessuno aveva mai detto che gli uomini sono uguali e fratelli tutti, ricchi e poveri, credenti e non credenti,*

ma questa considerazione non può valere quale argomento giuridico idoneo a giustificare autonomamente la compatibilità dell'esposizione del crocifisso negli spazi pubblici con il principio di laicità.

In realtà, sostenere che la croce è espressione dell'identità del popolo italiano, di maggioranza cattolica, nonché espressione di principi di libertà, uguaglianza, tolleranza, e quindi compatibile con la laicità dell'istruzione pubblica, appare, piuttosto, argomento sostanzialmente elusivo del problema¹².

Altro è, infatti, l'individuazione del significato di un simbolo, stabilito convenzionalmente una volta per tutte, e che può essere soltanto riconosciuto dall'interprete, attraverso il segno esterno, altro, invece, l'esito di un'operazione interpretativa volta a giustificarne la compatibilità col principio di laicità attraverso la rimodulazione ed alterazione del significato del segno stesso, in funzione del luogo in cui il simbolo risulta collocato¹³.

In altri termini, il significato del simbolo "crocifisso" è unico, ed esso può essere riconosciuto o non riconosciuto da chi osserva ed analizza il significante, ma non può essere modificato, distorto in funzione di elementi, circostanze e dati esterni e tantomeno può essere manipolato, nella prospettiva di chi lo interpreta, poiché la corrispondenza tra significato e significante è biunivoca e stabilita *a priori*, in via convenzionale.

La seconda opzione ermeneutica, nella misura in cui identifica il crocifisso con un simbolo di laicità, appare mistificante o, quantomeno non ortodossa, e finisce per strumentalizzare indebitamente il sentimento religioso. Vero è che nel messaggio evangelico è rilevante il peso del "Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio": tuttavia, assumere questo precetto come base della laicità di uno Stato implica comunque un vizio logico, consistente nel giustificare la neutralità dello Stato rispet-

ebrei e non ebrei e neri e bianchi, e nessuno prima di lui aveva detto che nel centro della nostra esistenza dobbiamo stabilire la solidarietà fra gli uomini.

¹²Cfr. Cons. St., parere n. 63/1988 del 27 aprile 1988, secondo cui, in un contesto non religioso, il crocifisso, connotandosi per i valori civilmente rilevanti (libertà, tolleranza, rispetto, solidarietà) *potrà svolgere, anche in un orizzonte laico diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni.* Il crocifisso viene dunque identificato con *il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa*, in *Dir. Eccles.*, 1990, 1, 324 con commento di L. ZANNOTTI, *il crocifisso nelle aule scolastiche*.

¹³ Per una diversa prospettiva, A.MUSTO, *L'ordinanza sindacale: fonte autoritativa legittimante l'ostensione di immagini sacre in luoghi pubblici? La simbologia religiosa: il polimorfismo funzionale nella variabilità strutturale*, in *Giur. mer.*, 12/2010, p. 3156 ss.



to al sentimento religioso proprio aderendo ad un messaggio particolare di un determinato credo.

Una simile interpretazione sovrappone altresì, indebitamente, i piani dell'ordine spirituale e temporale.

Il problema della individuazione del significato del crocifisso si è posto anche in altri ordinamenti. A titolo di esempio, in Germania si è presentata una vicenda analoga a quella italiana: in un regolamento per le scuole elementari bavaresi era prevista, dal 1983, l'esposizione obbligatoria del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche. Era stata richiesta la rimozione del crocifisso per violazione della libertà religiosa e del diritto di educare i figli in conformità agli orientamenti dei genitori. Nel 1995 la Corte costituzionale federale tedesca affermava *che la croce simboleggia una particolare religione e non è soltanto un'espressione di una cultura occidentale parzialmente costituita dalla cristianità*¹⁴.

Pertanto, attribuire al crocifisso il senso di insieme di valori della tradizione occidentale addirittura significherebbe *contraddire l'autocomprensione della cristianità e della Chiesa* e, quindi, come suggestivamente e forse iperbolicamente è stato detto, *profanare la croce* stessa.

L'analisi del problema deve essere chiaramente impostata con riferimento al significato preponderante (o, più correttamente, esclusivo) del crocifisso, ossia quello religioso, come non manca di osservare la Corte EDU, in risposta alle osservazioni del Governo italiano. Una volta chiarito ciò, potrà valutarsi l'impatto del crocifisso sulla sensibilità e formazione dei giovani discenti.

La Corte ha identificato nel crocifisso un *segno esterno forte*, suscettibile, cioè, di incidere effettivamente, anche se in via indiretta, sulla capacità critica degli allievi di una scuola pubblica.

L'espressione utilizzata rimanda al precedente caso *Dahlab contro Svizzera*¹⁵. Dal rinvio a quest'ultima vicenda discende, in prima battuta, un'equiparazione tra l'esposizione del crocifisso e l'ostentazione del velo islamico, con riferimento

all'idoneità del simbolo a penetrare la coscienza di colui che lo osserva.

Preme innanzitutto una precisazione: nel caso dell'esposizione di simboli individuali (velo) è in gioco il diritto all'identità personale, che non può essere compresso indebitamente dalla libertà di coscienza e religiosa altrui¹⁶. Diversamente, nel caso dell'esposizione di simboli religiosi in luoghi pubblici, viene in questione il problema della non identificazione dello Stato con una confessione religiosa¹⁷.

In questa prospettiva, occorre verificare se l'esposizione del simbolo sancisca un *favor* dello Stato per una certa confessione e se tale atteggiamento sia in concreto lesivo (ed eventualmente in che termini ed entro quali limiti) delle libertà fondamentali garantite dalla CEDU ed invocate nel caso Lautsi.

Con riferimento al diritto dei genitori di educare i propri figli in modo conforme alle proprie convinzioni è possibile affermare che l'esposizione di un'immagine, di un oggetto, sia idonea ad interferire con la formazione critica dei giovani allievi di una scuola pubblica?

Altro è, in verità, il comportamento attivo¹⁸ consistente in un insegnamento obbligatorio, come emerso nel caso Folgerø; altro, invece, l'esposizione di un simbolo, che, di per sé, non comprime il diritto in questione, poiché non costa di un'attività di *indottrinamento*.

Ciò non implica che il crocifisso sia un simbolo "muto", ma semplicemente che la sua affissione alle pareti di un luogo deputato all'istruzione pubblica, improntata alla laicità, non integri un comportamento attivo, di indottrinamento dei discenti. Pertanto, non presentando alcun contenuto di "offensività materiale" apprezzabile, non potrà ravvisarsi in concreto una lesione del diritto sancito dall'art. 2 prot. 1 CEDU.

L'istruzione deve essere chiaramente laica e l'esposizione del crocifisso non incide direttamente sui contenuti dell'attività paideutica, bensì, come è evidente, attiene al luogo in cui l'insegnamento viene impartito.

L'*iter* argomentativo non può omettere di prendere in considerazione l'obiezione per cui stretto è il legame tra il luogo in cui viene svolta la funzione

¹⁴ Bundesverfassungsgericht, sentenza del 16 maggio 1995, 1 BvR 1087/91 (Kruzifix-Urteil) secondo cui le disposizioni dello Stato di Baviera che imponevano l'affissione del crocifisso sono state dichiarate incostituzionali, per contrasto con l'art. 4 ABS ICC, in collegamento con l'art. 6 Abs. 2s I CC. Nella pronuncia si afferma che *la croce non può essere spogliata del suo specifico riferimento ai contenuti di fede del Cristianesimo ed essere ridotta soltanto a simbolo generico della tradizione culturale occidentale. Essa simboleggia il nucleo essenziale delle convinzioni della fede cristiana che il mondo occidentale ha espresso in modo diverso e molteplice ma che, comunque, non è condivisa da tutte le componenti della scuola, piuttosto è rifiutata da molti nell'esercizio del diritto fondamentale riconosciuto dall'art. 4, comma primo, CC.*

¹⁵ V. *supra*, nota 9

¹⁶ Sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale tedesca G.MANGIONE, *Il simbolo religioso nella giurisprudenza recente del Tribunale federale costituzionale tedesco*, in *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa culturale*, a cura di E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo, Bologna, 2005, p. 239 ss

¹⁷ B. RANDAZZO, *Diversi ed uguali – Le confessioni religiose davanti alla legge*, Milano, 2008., p. 118

¹⁸ Cfr *Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca*, 7 dicembre 1976, serie A no 23; *Folgerø c. Norvegia*, *cit.*

didattica nella scuola pubblica ed il contenuto stesso dell'insegnamento: se e in che misura l'ambiente esterno condizioni la formazione della capacità critica dei giovani discenti, al punto da permettere l'identificazione tra ambiente esterno e contenuto della funzione didattica, è problema che richiederebbe competenze specifiche, che esulano dalla riflessione giuridica in senso stretto e che, in questa sede, sarebbero inevitabilmente un fuor d'opera.

Appare doveroso, invece, confrontarsi col problema della laicità della scuola pubblica con riferimento all'esposizione di simboli religiosi, analizzando la portata interpretativa del principio di laicità e le modalità attraverso cui assicurare una pari tutela ai differenti orientamenti religiosi o filosofici.

5. Eterogeneità dei modi di intendere il principio di laicità e criteri di tutela dei diversi orientamenti religiosi e filosofici nella scuola pubblica.

Il concetto di laicità, come noto, è suscettibile di interpretazioni differenti, in relazione ai diversi contesti culturali di riferimento¹⁹.

Esso assume una valenza concettuale poliedrica, poiché differenti sono le impostazioni teoriche che ne forgiarono la portata e ne definiscono i contenuti.

La portata interpretativa della laicità non è uniforme in Europa²⁰ e diversi sono i modi in cui il concetto viene declinato.

La laicità prosaicamente e sinteticamente definita "alla francese" si qualifica come tutela della sola libertà religiosa negativa, e pertanto si identifica con l'antireligiosità, ossia con il rifiuto di qualsiasi manifestazione del fenomeno religioso all'interno della sfera pubblica.

Tale concezione sconta inevitabilmente il suo tempo ed è stata messa in discussione nella Francia stessa²¹.

Con l'affermazione dello Stato democratico-sociale si è passati dalla tutela della libertà negativa alla necessaria tutela della libertà positiva, nell'orizzonte del pluralismo proprio delle società

multiculturali. Si mostra necessaria, dunque, l'adozione di una concezione "aperta" della laicità, sensibile alla diversità di opinioni religiose e filosofiche, anche ulteriori rispetto a quelle tradizionali, e rispetto alla quale s'impone il problema giuridico della definizione dei limiti del riconoscimento delle varie posizioni, al fine di garantirne una rispettosa coesistenza all'interno degli Ordinamenti.

L'esposizione di un simbolo, secondo certa dottrina²², comporterebbe sempre effetti *escludenti*. L'affissione di un simbolo di una religione di maggioranza costituirebbe una pressione nei confronti di coloro che non la professano e dunque escluderebbe le altre minoranze.

Assolutizzando il ragionamento, peraltro, si arriverebbe ad affermare che l'esposizione di qualsiasi simbolo finirebbe per escludere chiunque volesse rivendicare la libertà negativa di non identificarsi in alcuna religione, in base alle proprie convinzioni filosofiche.

Come emerge dalla giurisprudenza anche risalente della Corte EDU²³, nel bilanciamento tra diritti fondamentali (diritto dei genitori di educare i figli secondo le loro opinioni, diritto all'istruzione pubblica laica, libertà religiosa, positiva e negativa), la tutela non può accordarsi sulla base di criteri quantitativi, ossia assicurando una protezione superiore a coloro che professano la religione maggiormente rappresentativa nel tessuto sociale di riferimento.

La necessità di offrire protezione ai diritti delle minoranze confessionali in modo paritario rispetto alla tutela accordata alle maggioranze rinvia ad un concetto di laicità intesa quale neutralità ed equidistanza dello Stato nei confronti del fenomeno religioso, a prescindere dalla più o meno ampia diffusione dei vari convincimenti religiosi o filosofici e dalla loro rappresentatività all'interno della società.

Dovendosi necessariamente concordare sul punto, rimane tuttavia aperto il dibattito intorno alle modalità attraverso cui assicurare la pari dignità e tutela dei diversi orientamenti religiosi e filosofici nei diversi contesti nazionali, ove il problema della laicità è avvertito in modo eterogeneo.

Nella sentenza in esame, la questione sembrerebbe risolversi nella proposizione di un modello di laicità inteso quale neutralizzazione confessionale.

¹⁹ Sulla molteplicità di accezioni ed interpretazioni della laicità, G. FORNERO, *Laicità debole e laicità forte*, Milano, 2008, p. 237 ss.; G. DALLA TORRE (a cura di), *Ripensare la laicità*, Torino, 1993

²⁰ S.FERRARI, *Laicità asimmetrica, Cristianesimo e religione civile in Europa*, in *Il Regno*, 2006, p. 206; Sui diversi approcci europei alla questione dell'esposizione di simboli religiosi negli spazi pubblici, C. CARDIA, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, Torino, 2010, p. 84 ss.

²¹ B. RANDAZZO, *cit.* p. 119; P. CAVANA, *Modelli di laicità nelle società pluraliste. La questione dei simboli religiosi nello spazio pubblico*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, n. 4/2006, p. 519 ss.

²² S. MANCINI, *La contesa sui simboli, laicità liquida e protezione della Costituzione*, in S. Canestrari (a cura di), *Laicità e diritto*, Bologna, 2007, p. 153

²³ Cfr. *Valsamis c. Grecia*, 18 dicembre 1996, n. 76/1995/580/666; *Young-James-Webster c. Regno Unito ed Irlanda del Nord*, 13 agosto 1981, serie A no 23, in cui si sanciscono i doveri di neutralità ed imparzialità dello Stato rispetto al fenomeno religioso



6. Il margine di apprezzamento degli Stati in ordine alla declinazione del principio di laicità e la garanzia del pluralismo.

La proposizione di un modello univoco di laicità a livello europeo misconosce, in realtà, la profonda eterogeneità dei contesti nazionali.

In questa prospettiva, la valutazione di compatibilità tra l'esposizione di un simbolo religioso ed il principio di laicità dello Stato deve necessariamente tener conto del substrato culturale e delle peculiarità di ciascun Ordinamento.

Nella declinazione del principio di laicità, immune da qualsivoglia eco ideologica, appare coerente invocare quel margine di apprezzamento²⁴ che la Corte tradizionalmente riserva agli Stati nella definizione di questioni particolarmente delicate, come quelle emerse nella vicenda in esame.

La laicità non può tradursi nella negazione della diversità di valori, opinioni ed identità, quasi che la comunità scolastica sia un luogo asettico, ove possa essere impartita una istruzione idonea alla formazione dello spirito critico degli allievi soltanto nella misura in cui si neghi l'esposizione di qualsiasi simbolo religioso.

La neutralità che attiene al principio di laicità deve allora riguardare il metodo²⁵ dell'insegnamento e sostanzialmente nel confronto critico tra opzioni culturali e religiose, così da favorire il pieno svolgimento della persona umana. Tale metodo, volto a garantire appunto il pluralismo, non implica assolutamente la negazione delle identità individuali e comunitarie, ma deve incentrarsi sull'apertura reciproca tra culture eterogenee, nella prospettiva dell'*interculturalità*²⁶.

Ciò non determina automaticamente che l'alternativa percorribile, rispetto al caso analizzato, sia l'esposizione sincretistica, in una sorta di *pantheon* scolastico, di qualsiasi simbolo religioso, sulla base delle istanze di coloro che frequentano la singola comunità scolastica. (Peralto, anche in questa ipotesi, si potrebbe comunque obiettare che verrebbe lesa la posizione di coloro che desiderano e-

ducare i propri figli in modo conforme a posizioni di ateismo).

In questo orizzonte, il dibattito intorno alla laicità ed alla tutela delle libertà garantite dalla CEDU agli artt. 2 Prot. 1 e 9 CEDU dovrebbe incardinarsi sulla necessità di garantire l'istruzione pubblica e la libertà religiosa negli ambienti scolastici in un contesto di pluralismo culturale e confessionale²⁷, base della società democratica, assumendo come fine quello della libera esplicazione della personalità.

Che i valori religiosi, per la loro caratterizzazione identitaria, risultino più idonei a dividere che ad unire²⁸ risulta impostazione che chi scrive non sente di condividere. Se la porzione di società che popola la dimensione scolastica è multiculturale e multireligiosa, nell'ottica del pluralismo educativo è necessario che, attraverso la via del dialogo, si passi ad una dimensione interculturale ed interreligiosa. L'assenza di dialogo tra culture o religioni non tanto preserva dallo scontro, quanto, piuttosto, evita un vero e proprio confronto costruttivo, che dovrebbe ritenersi l'obiettivo principale del pluralismo confessionale. La coabitazione tra identità culturali, etniche e religiose non impone di relegare nell'ambito della sfera privata la riflessione sulle convinzioni religiose o filosofiche, nel percorso di formazione della coscienza individuale: se così dovesse avvenire, potrebbe realmente dirsi tutelato il diritto di ciascun individuo di esplicitare liberamente, all'interno della società, la propria personalità?

Lo sviluppo, nella formazione degli studenti, dell'approccio critico rinviene la sua cifra connotativa laddove esso abbia come sostrato una materia di dialogo: l'approccio critico ha necessariamente una struttura relazionale e non può prescindere da un effettivo oggetto di discussione nel confronto tra la pluralità di voci²⁹.

Sulla base delle considerazioni svolte, emerge dunque la necessità di modulare la tutela delle libertà garantite dalla CEDU, ed in questa sede richiamate, individuando la portata del principio di laicità alla luce del contesto culturale di riferimento e valorizzando adeguatamente, senza influenze di ordine ideologico, l'obiettivo di preservare il pluralismo. La laicità negativa, intesa quale eliminazione *tout court* di qualsiasi manifestazione del fenomeno religioso nei luoghi statali, sinteticamente ed impro-

²⁴ R. SAPIENZA, *Sul margine d'apprezzamento statale nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1991, p. 571 ss; sulla negazione e lo "strappo" da parte della Corte EDU, nella sentenza in esame, del margine di apprezzamento, C. CARDIA, *Identità religiosa e culturale europea*, cit., p. 31 ss.

²⁵ Sulla laicità intesa come metodo, v. la posizione di N. Bobbio, come rappresentata in A. BARBERA, *Il cammino della laicità*, in www.forumcostituzionale.it

²⁶ Cfr. P. RESCIGNO, *Pluralità di culture e unicità di ordinamento giuridico: i problemi di una società multirazziale*, in Perrone (a cura di), *Realtà e prospettive dell'obiezione di coscienza. I conflitti negli ordinamenti*, Milano, 1992

²⁷ Sui rapporti tra laicità, pluralismo e democrazia, C. CARDIA, *Stato laico*, in *Enc. Dir.*, XLIII, p.876; ID., *Pluralismo (diritto ecclesiastico)*, XXXIII, p. 989; S. LARICCIA, *Laicità dello Stato e democrazia pluralista in Italia*, in *Dir. eccl.*, 1995, I, p. 383 ss

²⁸ In questo senso, R. BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p.312

²⁹ Cfr. B. RANDAZZO, cit., p. 354, in cui l'A. evidenzia come il pluralismo trovi pieno significato soltanto in una effettiva conoscenza del diverso e non nella rimozione dell'eterogeneità, sotto l'egida di una neutralità soltanto apparente.



priamente spesso definita “alla francese”, mal si attaglia all’Ordinamento italiano ed alla complessità del suo substrato storico e culturale. Sia consentito, in questa prospettiva, concludere con Giorgio La Pira, secondo il quale *non esiste uno Stato agnostico: come si concepisce la realtà umana, come si concepisce la società, così si costruisce la volontà giuridica. Ora, se l’uomo ha questa orientazione intrinsecamente religiosa, senza una qualifica, ed allora, che significa Stato laico, se lo Stato è l’assetto giuridico della società? ... Non c’è Stato laico, non c’è Stato agnostico: non dobbiamo fare uno Stato confessionale ... , uno Stato, cioè, nel quale i diritti civili, politici ed economici derivino da una certa professione di fede; dobbiamo solo costruire uno Stato che rispetti questa intrinseca orientazione religiosa del singolo e della collettività e che ad essa conformi tutta la sua struttura giuridica e la sua struttura sociale*³⁰.

³⁰ Cfr. Atti Ass. Cost., seduta del 10 marzo 1947, in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente*, I, Camera dei Deputati – Segretariato Generale, Roma, 1970, p. 305 ss., passo riportato da B. RANDAZZO, *cit.*, p. 127.

